



Riunione del 3 luglio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 82**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Componente
- Avv. Andrea Ordine- Componente - Estensore

**78.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DI:- FERRO' Daniele – Arbitro**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

FERRO' Daniele "*Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., nonché dell'art. 46 Reg. Struttura Tecnica, nel corso dell'incontro che si è tenuto in data 24.3.2013 tra Progetto Volley Carnaghi Orago/Us Cistellum A, finale del Campionato Provinciale U16F, nel quale svolgeva funzioni di secondo arbitro, rivolto un gesto ingiurioso ed offensivo nei confronti del pubblico venendo così meno ai doveri propri della funzione esercitata*"

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 3 Luglio 2013 ove l'incolpato compariva personalmente.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'avv. Massimo Caravetta, che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.* di sospensione del Ferrò da ogni attività federale per mesi quattro;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpato che nega gli addebiti allo stesso ascritti chiedendo di disporre il non luogo a sanzione ed, in subordine, di gradare l'eventuale sanzione;



OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal Comunicato Ufficiale Prot. n. 62 del 3/4/2013 con il quale il Presidente del Comitato Provinciale di Varese evidenziava alla Procura Federale il comportamento tenuto dal tesserato Ferrò Daniele in occasione della gara n. 6269, finale del campionato provinciale U16F, tenutasi in data 24/03/2013, durante la quale l'incolpato, in qualità di secondo arbitro, avrebbe rivolto al pubblico un gesto offensivo ed ingiurioso.

A supporto della violazione contestata veniva allegato il filmato (caricato su apposito supporto magnetico) dell'intero incontro dalla cui visione integrale emerge chiaramente l'infrazione disciplinare commessa dall'arbitro durante il terzo set dell'incontro quando le squadre erano sul punteggio di 3 a 2.

Insultato pesantemente da parte della tifoseria presente alle spalle del primo arbitro, il Ferrò rivolge al pubblico un inequivocabile gesto indicando con entrambe le mani la propria zona genitale.

Nel proprio libello difensivo, il Ferrò, dapprima, lamenta un'asserita genericità del capo di incolpazione per poi, invece, nello stesso corpo dell'atto, prendere piena posizione sulla specifica condotta tenuta proprio nello stesso frangente temporale (III set - 3 a 2).

In altri termini, l'incolpato, di fatto, ammette il gesto, tentando, tuttavia, di fornirne un'interpretazione diversa da quella prospettata dalla Procura che non solo appare inverosimile e quasi canzonatoria, ma che si scontra con l'evidenza delle immagini.

Inoltre, l'ascolto integrale dell'audio del filmato ha consentito alla Commissione di accertare che il gesto in questione è stato visto ed interpretato nel modo peggiore dal pubblico (tanto che uno spettatore, irato ed indispettito, ha invitato l'arbitro a rifarlo una seconda volta).

Il clima incandescente di un incontro non giustifica affatto la "reazione da stadio" - peraltro, obiettivamente volgare ed offensiva - rivolta al pubblico soprattutto se posta in essere da un arbitro di ruolo nazionale B2 e all'epoca dei fatti anche Commissario Provinciale Ufficiali di Gara.

Il direttore di gara, a maggior ragione se di provata esperienza e con un Ruolo "educativo" o quanto meno punto di riferimento per le nuove generazioni all'interno della compagine Federale, non può in alcun modo farsi influenzare nè tantomeno cedere alla tentazione di reagire ai pur pesanti, inopportuni ed incivili insulti provenienti dagli spalti.

L'arbitro, prima ancora che per la funzione istituzionale che ricopre, è da sempre, nell'immaginario collettivo e già solo visivamente, il rappresentante ufficiale, terzo ed imparziale della Federazione e non può, con il proprio contegno, degradare la propria figura ponendosi allo stesso livello di quella parte maleducata di pubblico quasi fosse un "tifoso avversario".



In tal modo argomentando, accertata la responsabilità disciplinare del Ferrò, allo stesso va in ogni caso comminata una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste formulate dalla Procura per aver l'incolpato, in sede di riunione, contribuito a chiarire la propria posizione - in relazione ad un eventuale presofferto - a seguito della "sospensione momentanea" inflitta dal Presidente del Comitato di Varese

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico dell'arbitro Daniele Ferrò la sanzione di mesi due di sospensione da ogni attività federale a far data dalla affissione all'albo del presente comunicato.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is positioned below the typed name of the President.

Roma, 10 Luglio. 2013